

PROGETTO "I PRÀ IN LA VÀL DI PONTE CASTANO: L'ACQUA CHE RACCONTA LA STORIA" BANDO
CARIPLO RURALIS 2024

CONTRATTO D'APPALTO

SERVIZIO DI

MONITORAGGIO DEI LEPIDOTTERI ROPALOCERI COME INDICATORI AMBIENTALI PER LA
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara
(CIG) B9E6E7034C

Contratto A corpo

IMPORTO € 7.514,36 (compresa IVA e ogni altro onere)
CONTRATTUALE

Il Responsabile della U.O.3
Dott. Michele Bove

CONTRATTO D'APPALTO

Tra

Parco Lombardo della Valle del Ticino, con sede in via Isonzo n. 1, Pontevecchio di Magenta, rappresentato nel presente atto da Michele Bove, posizione organizzativa della U.O. 3, nominato con Determinazione n. 463 del 19/11/2024, di seguito denominato "Stazione Appaltante"

e

Gatti Francesco, residente in Frazione Vignola 7/a PONTE NIZZA, CAP 27050, C.F. GTTFNC78C18M109C, Partita IVA 02310820184, di seguito anche "Appaltatore";

PREMESSO

- a) Che la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno predisporre un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/20232, per il servizio di "MONITORAGGIO DEI LEPIDOTTERI ROPALOCERI COME INDICATORI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO";
- b) Che in data 8 gennaio 2026 è stata trasmessa a mezzo piattaforma Sintel apposita richiesta di preventivo per la fornitura in oggetto, mediante invito dell'operatore economico in possesso delle necessarie qualifiche per espletare la fornitura in oggetto;
- c) Che, all'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva a **Gatti Francesco** per un importo complessivo pari ad € 7.514,36 comprensivo di IVA e ogni altro onere;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse narrative, la documentazione posta a base dell'affidamento, ancorché non materialmente allegati ai soli fini della registrazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per il servizio di MONITORAGGIO DEI LEPIDOTTERI ROPALOCERI COME INDICATORI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGETTO "I PRÀ IN LA VÀL DI PONTE CASTANO: L'ACQUA CHE RACCONTA LA STORIA" BANDO CARIPLO RURALIS 2024.
2. Nello specifico il servizio consiste nell'identificazione di due transetti della lunghezza di 1.000 m (anche in più sezioni di lunghezza minore), uno all'interno dell'area di intervento e l'altro in un'area con analoga destinazione d'uso agricolo dei terreni, ma nella quale non verranno effettuati interventi di miglioramento ambientale, da utilizzare quindi come sito di confronto. I rilevamenti verranno effettuati durante gli anni di durata del progetto (durante gli interventi ed ex-post), con uscite da marzo a settembre, seguendo la metodologia dei transetti di Pollard, diffusamente adottata per studi di questo genere. Saranno registrate tutte le farfalle allo stadio di immagine osservate nel transetto.
Al fine di valutare l'efficacia degli interventi si prevede la messa a disposizione e l'utilizzo di dati ex-ante concernenti la comunità dei lepidotteri acquisiti nell'area di intervento e in aree limitrofe con caratteristiche simili per tipo di gestione agricola con coltivazione a prato stabile, per la produzione di foraggi prativi e per la presenza di acqua.
3. Le attività andranno condotte sempre in collaborazione con la U.O. 3 Fauna e Agricoltura del Parco del Ticino.
4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 3 - Importo dell'appalto

1. Il corrispettivo, comprensivo di ogni onere oggetto dell'appalto, è fissato in complessivi Euro 7.514,36 comprensivo di IVA e ogni altro onere.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti posti a base dell'affidamento che l'appaltatore dichiara di conoscere.

3. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità del servizio.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: B9E6E7034C.

Art. 4 – Durata e penali

1. L'incarico in oggetto ha durata a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, fino alla data del 31/12/2027.
2. Nel caso si verifichi un ritardo nello svolgimento dell'attività, ritenuto ingiustificato dal Parco Ticino, verrà applicata una penale sull'importo totale dei corrispettivi pari al 1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze indicate all'art. 3. La penale non potrà, in ogni caso, risultare superiore al 10% dell'importo di contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
3. La penale è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 5 - Pagamenti

1. Il Parco Ticino provvederà alla liquidazione del servizio in due soluzioni: 50 % al termine del primo anno di attività (31/12/2026) in seguito alla presentazione di un primo documento tecnico di avanzamento lavori e 50% al termine del servizio (31/12/2027) alla presentazione della relazione conclusiva dell'attività svolta, previa verifica della corretta esecuzione del servizio.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni data fattura ed è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesti che l'Appaltatore sia in regola con i pagamenti previdenziali.
3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, si riportano gli estremi del conto corrente che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti e i dati dei soggetti abilitati ad operarvi:

conto corrente acceso presso l'Istituto BPM, avente codice IBAN IT69Q050345570000000002915 su cui sono abilitati ad operare:

- GATTI FRANCESCO, C.F. GTTFNC78C18M109C;

La fattura, emessa in formato elettronico, dovrà riportare i seguenti campi: data, periodo di riferimento, riferimento al progetto, gli estremi della determina di approvazione dell'incarico e CIG B9E6E7034C.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

1. I prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, è possibile richiedere una variazione dei prezzi solo nel caso in cui vi è un aumento o diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.
3. In tal caso la stazione appaltante liquiderà all'appaltatore l'80 per cento della percentuale di aumento superiore al 5 per cento.
4. Qualsiasi variazione dei prezzi potrà avvenire solo in seguito di comprovate variazioni della normativa di riferimento sia legislativa che tecnica. L'appaltatore dovrà fornire prova alla stazione appaltante delle variazioni delle disposizioni di legge in vigore.
5. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi)

Art. 7 – Sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:
 - a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
 - b) dello stato di avanzamento del servizio,
 - c) delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta;
 - d) delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;
2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore

a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. Quando successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
5. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile unico del progetto ne dà avviso all'ANAC.
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del d. lgs. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del d. lgs. 36/2023.

Art. 8 – Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal Rup secondo le indicazioni di cui all'art. 50 del D.Lgs 36/2023.

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell'art. 120 comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.
2. I servizi che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previste dall'articolo 119 del d. lgs. 36/2023;
3. L'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del d. lgs. 36/2023, Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del d. lgs. 36/2023, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
5. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
8. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
9. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Modifica del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.
2. Saranno dovute all'Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo l'avvio della fornitura o per le varianti o aggiunte che il Stazione appaltante ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del codice degli appalti al 10 per cento del valore iniziale del contratto.
3. È possibile, altresì, modificare il contratto senza ricorrere a una nuova procedura quando:
 - a. la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale:
 - i. risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - ii. comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi
 - iii. sono sopravvenute modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante
 - b. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle

seguenti circostanze:

- i. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
 - ii. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
 - c. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
8. Nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
9. Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti;
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

- d. la stazione appaltante venga a conoscenza del verificarsi, in capo all'appaltatore, di una delle ipotesi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d. lgs. 36/2023;
 - e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 - f. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - g. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
 - h. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore
 - i. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. 62 del 26.01.2024 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti
 3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
 4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.

5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti.

Art. 12 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 13 - Definizione delle controversie

1. Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Milano.

Art.14 – Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.

Art. 15 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 16 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Art. 17 – Trattamento dei dati

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali si allega il documento di cui l'appaltatore dovrà prendere visione e firmare per accettazione

Art. 18 – Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

IL COMMITTENTE

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Dott. Michele Bove

L'APPALTATORE
